



COMUNE DI GALLODORO
Provincia di Messina

Registro delib.

N. 18
30.04.2016

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO	Determinazione Aliquote TASI - Anno 2016.
----------------	--

L'anno **Duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze del Comune, alla seduta di 1° Convocazione disciplinata dal comma 4° dell'art. 30, della L. R. 6 marzo 1986, n° 9, in sessione **urgente** che è stata partecipata ai **Signori Consiglieri** a norma dell'art. 48, dell' O. EE. LL. risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
PARISI ANTONINO MARIA – PRESIDENTE	X	
CACOPARDO ANTONINO (1961) – CONSIGLIERE	X	
PUZZOLO OTTAVIO – CONSIGLIERE	X	
CARILLI GIUSEPPE – CONSIGLIERE	X	
PREGADIO ANTONINO MARIO – CONSIGLIERE	X	
CACOPARDO GIOVANNA – CONSIGLIERE	X	
LO TURCO MAURIZIO – CONSIGLIERE	X	
CACOPARDO ANTONINO – CONSIGLIERE	X	
D'AGOSTINO VALERIO DOMENICO – CONSIGLIERE		X
ROMANO ANTONELLA MARIA – CONSIGLIERE		X
STRACUZZI SANTO DOMENICO -CONSIGLIERE		X

Assegnati **12** in carica **11** - presenti n. **08**- assenti n. **3**;
Fra gli assenti sono giustificati i signori (art. 173 dell O. EE. LL.)

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n° 9/1986, il numero degli interventi, assume la Presidenza il Presidente Sig. Antonino Maria Parisi nella qualità di **Presidente**
Partecipa il Segretario Comunale, **Dr. Antonino Lo Monaco**

La seduta è pubblica.

Ai sensi dell'art. 184 – ultimo comma – dell'O. EE. LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L. R. 11 Dicembre 1991, n° 48, sulla proposta della deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

IL PRESIDENTE

chiede al segretario comunale di dare lettura dell'argomento iscritto al settimo punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto : Determinazione aliquote TASI Anno 2016 ;

Finita la lettura della proposta, cede la parola al ragioniere D'Agostino affinché lo stesso illustri e chiarisca al civico consesso cittadino i termini della proposta medesima ;

il funzionario comunale fornisce al Consiglio Comunale tutte le spiegazioni circa la proposta in esame, precisando che, anche le aliquote TASI per il 2016, restano uguali a quelle del 2015 ;

finito l'intervento del ragioniere, dopo ampio dibattito in seno al Consiglio, al quale partecipano quasi tutti i Consiglieri, il Presidente pone ai voti la proposta in esame ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in esame ;

Udita la lettura fatta dal segretario comunale ;

Preso atto delle spiegazioni e dei chiarimenti forniti dal ragioniere D'Agostino ;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano ;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : Determinazione aliquote TASI Anno 2016.

REGIONE SICILIANA - Comune di Gallodoro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE
IL PRESIDENTE

SERVIZIO INTERESSATO
FINANZIARIO/TRIBUTI

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2016.

OGGETTO

Cap. _____ Competenze Residui

Somma stanziata	(+) €.			
Variazioni in aumento	(+) €.			
Variazioni in diminuzione	(-) €.			
Somme già impegnate	(-) €.			
Somma disponibile	€.			

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita
“ Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto “

ATTESTA

Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €.. _____

Data _____
 Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, per come modificato dall'art. 12, comma 1° della legge regionale 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita :

“ Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione in entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile “
 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto :

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
FAVOREVOLE

Data 29/04/16 Il Responsabile

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere
 favorevole _____

Data 29/04/16 Il Responsabile

Data della seduta

ordin
e del
giorn
o
nume
ro

DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO

IL VERBALIZZANTE

30.04.2016

215 18,00

DELIBERAZIONE
NUMERO

11

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico del possessore ed utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto Il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con la delibera consiliare n. 25 del 06/09/2014, esecutiva a norma di legge;

Visto l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) modificato dall'art. 1, comma 679, della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità anno 2015) che così dispone: " Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";

Visti, in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013:

- 669 – Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
- 671 – La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 676 – L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 681 – Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Vista la legge di stabilità anno 2016(legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce all'art. 1, **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali,(con parziale eccezione per la TARI): *“26. Al fine di contenere il livello complessivo dell'pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

Viste le modifiche ed integrazioni apportate in materia di TASI con la medesima legge di stabilità, che di seguito si riassumono:

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, ad eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9)

b) comma 14 lettera c): **riduzione TASI per i beni merce**: comma 14 lettera c): *“c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;*

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari “imbullonati”**: *“21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;*

d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)**: comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

e) commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato**: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: *«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento».* 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta*

al 75 per cento».

Tenuto conto che i servizi indivisibili individuati con l'articolo 18 del regolamento comunale per l'applicazione della IUC, sono i seguenti:

- a) Servizio di polizia Locale
- b) Tutela del patrimonio artistico
- c) illuminazione stradale pubblica;
- d) servizi cimiteriali;
- e) manutenzione stradale e del verde pubblico;
- f) servizi socio-assistenziali;
- g) servizio di protezione civile;
- h) tutela degli edifici e delle aree comunali.

Che relativamente a tali servizi i costi previsti nel progetto bilancio di previsione dell'esercizio 2016 sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Servizio di polizia locale	10.208,00
Illuminazione pubblica	25.000,00
Servizi cimiteriali;	9039,00
Manutenzione stradale e del verde pubblico;	3.000,00
Servizi socio-assistenziali;	500,00
Servizio di protezione civile;	500,00
Totale Costi	48.247,00

Dato atto che la quota di costo di tali servizi non coperta dal gettito TASI viene finanziata con fondi di bilancio;

Che dalle stime effettuate sulle basi imponibili, per come definite dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti, il fabbisogno finanziario dell'Ente, può essere soddisfatto confermando le aliquote vigenti nell'anno 2015 nelle misure che seguono

TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili

- a) abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, aliquota TASI - ESENTE-
- b) abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, aliquota TASI 2,00 per mille
- c) fabbricati rurali ad uso strumentale - aliquota TASI 1,00 per mille;
- d) aree fabbricabili - aliquota TASI 1,00 per mille;
- e) per tutte le altre tipologie di immobili assoggettabili al tributo - aliquota TASI 2,50 per mille;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 01 MARZO 2016, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 al 30 aprile 2016;

Visto il D.Lgv 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto dell'ente;

PROPONE

1. **di confermare per l'anno 2016 le aliquote TASI, da applicare sul territorio del comune di Gallodoro, nelle stesse misure determinate per l'anno 2015 con la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2015, esecutiva a norma di legge, che di seguito si riepilogano:**
 - a) 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale ;
 - b) 1,00 per mille per le aree fabbricabili ;
 - c) 2,50 per mille per tutte le altre tipologie di immobili assoggettabili al tributo TASI.

2. Di determinare l'aliquota per gli immobili di cui all'art. 1 comma 14 lettera "c" della legge n. 208/2015 *“ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”* nella misura dello 0,1 per cento (1,00 per mille) ;

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Giuseppe Carilli

IL PRESIDENTE
F.to Antonino M. Parisi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Antonino Lo Monaco

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 , comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/1991.

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì **18.05.2016** R. P. N. _____

La presente deliberazione, è pubblicata all'albo comunale
Dal ~~02.05.2016~~ al **17.05.2016**



IL MESSO

_____to Sig. Ardizzone Mario

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. 3 Dicembre 1991, n. 44 :

X è stata affissa all'albo **dal 02.05.2016**

sarà _____
per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11,comma1)

con lettera n. _____ del _____
è stata trasmessa al Capigruppo consiliari (art. 15, commi 3 e 4)



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonino Lo Monaco

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

- a) ☑ ai sensi dell'art. 12, comma 1-2 (*) della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
- b) ☑ in quanto, a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO. , esercitato per gli effetti dell'art. 15, comma 1-2-3 5 (*) della L.R. 44/1991, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-10 (*) della medesima legge
- c) ☑ ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
- d) ☑ ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44
- e) ☑ in quanto , a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO. , esercitato per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-9-10 (*), della medesima legge

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(*) Cancellare ciò che non interessa

Lì _____

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: **IL SINDACO**

La presente deliberazione è stata trasmessa , per l'esecuzione
All'ufficio _____

lì _____

In esecuzione della presente deliberazione , sono stati emessi i
seguenti mandati:

N. _____ del _____ di €.

Lì _____ **IL RAGIONIERE**
